

**La comunicazione va presentata tramite lettera raccomandata, ovvero in modalità telematica,
almeno 7 giorni prima dell'inizio della vendita per liquidazione**

AI SIGNOR SINDACO
del Comune di SANTA MARIA DI SALA (VE)

Oggetto: Comunicazione di effettuazione di vendita straordinaria per liquidazione - Art. 15 D.Lgs. 114/98 e D.G.R. n. 1105 del 28.06.2013.

Il sottoscritto nato a
il residente a cap.
Via n. tel. /

Codice Fiscale

nella sua qualità di: titolare di impresa individuale
oppure: legale rappresentante della Società

..... con sede legale a
cap..... Via n. codice fiscale

premessò che

il dichiarante/la Società, è titolare dell'esercizio commerciale in Via/Piazza n.

C O M U N I C A D I E F F E T T U A R E

una **vendita di liquidazione** nel periodo dal giorno al giorno in
conseguenza delle presenti circostanze:

- cessazione dell'attività commerciale**
allega copia della comunicazione di cessazione, ai sensi della L.R. 50/2012.
- cessazione dell'attività commerciale, gestita in affitto d'azienda**
allega copia della comunicazione di cessazione ai sensi della L.R. 50/2012, e copia del contratto o dell'atto di risoluzione dello stesso.
- cessione dell'azienda**
allega copia della comunicazione di cessazione, ai sensi della L.R. 50/2012, e copia atto pubblico o del preliminare di vendita registrato.
- trasferimento dell'azienda in altri locali**
allega copia della SCIA o dell'autorizzazione al trasferimento.
- rinnovo o trasformazione dei locali**
dichiara che, al termine della vendita di liquidazione, il negozio verrà chiuso per il tempo necessario ad eseguire i lavori **dal** **al**, e si impegna a non riassortire la merce in vendita e a non introdurre nuova merce dello stesso genere di quella esposta dopo l'inizio della vendita di liquidazione.

Allega:

- copia di una relazione in cui vengano descritti puntualmente gli interventi da attuare, che comunque dovranno essere tali da non consentire il regolare svolgimento dell'attività commerciale;
- estremi del titolo necessario per l'esecuzione dei lavori (SCIA, autorizzazione o concessione edilizia, ULSS, VV.F., ecc.) ove richiesto;
- dettagliato inventario della merce.

data

firma

.....

GLI OBBLIGHI DEI COMMERCianti PER LE VENDITE STRAORDINARIE

Art. 15 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e Deliberazione Giunta Regionale 28 giugno 2013 n. 1105

TIPO DI VENDITA	PERIODO DI EFFETTUAZIONE	DOCUMENTI DA ALLEGARE	PUBBLICITÀ
LIQUIDAZIONI	<p>In qualsiasi periodo dell'anno per 6 settimane</p> <p>Comunicazione: 7 giorni prima dell'inizio</p>	<p>Cessazione attività: copia della preventiva comunicazione, ai sensi ai sensi della L.R. 50/2012. La chiusura dovrà avvenire immediatamente dopo la conclusione della vendita di liquidazione.</p> <p>Cessazione dell'affittanza di azienda: copia della preventiva comunicazione, ai sensi della L.R. 50/2012, e copia del contratto o dell'atto di risoluzione dello stesso.</p> <p>Cessione dell'azienda: copia della preventiva comunicazione, ai sensi della L.R. 50/2012, e copia atto pubblico o del preliminare di vendita registrato.</p> <p>Trasferimento dell'azienda in altri locali : copia della SCIA o dell'autorizzazione al trasferimento.</p> <p>Rinnovo o trasformazione dei locali: copia di una relazione in cui vengano descritti puntualmente gli interventi da attuare, che comunque dovranno essere tali da non consentire il regolare svolgimento dell'attività commerciale; deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estremi del titolo necessario per l'esecuzione dei lavori (SCIA., autorizzazione o concessione edilizia, ULSS, VV.F., ecc.) ove richiesto; • impegno a sospendere l'attività per il tempo necessario ad eseguire i lavori; • presentazione di un dettagliato inventario della merce, con esplicita dichiarazione di impegno a non riassortire la merce in vendita dopo l'inizio della vendita di liquidazione. <p>In caso di rinnovo o trasformazione dei locali è obbligatoria una chiusura immediatamente successiva al periodo di liquidazione, pari al tempo necessario ad eseguire i lavori e comunque per almeno sette giorni: il periodo di chiusura deve essere preventivamente comunicato al Comune.</p> <p>Successivamente all'inizio delle vendite di liquidazione, è comunque vietato introdurre nuova merce dello stesso genere di quella esposta in vendita di liquidazione.</p>	<p>La pubblicità delle vendite straordinarie deve essere presentata in maniera tale da non risultare ingannevole per il consumatore e contenere gli estremi delle comunicazioni previste, del periodo e della durata della vendita stessa, nonché l'esatta indicazione della tipologia di vendita straordinaria ("vendita di fine stagione", "vendita di liquidazione" o "vendita promozionale").</p> <p>Le merci oggetto di vendita straordinaria devono essere indicate in modo chiaro ed inequivocabile, con separazione fisica idonea a distinguerle dalle merci poste in vendita al prezzo ordinario.</p> <p>Fatte salve le vendite giudiziarie, nella vendita o nella pubblicità della stessa è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari".</p> <p>Durante la vendita straordinaria è fatto comunque obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico il prezzo ordinario di vendita, la percentuale di sconto ed il prezzo scontato.</p> <p>Tali indicazioni devono essere di dimensioni grafiche ben visibili, tali per cui il consumatore non possa essere in alcun caso tratto in inganno.</p>
FINE STAGIONE	<p>Non deve essere presentata alcuna comunicazione.</p> <p>Periodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - invernale: a partire dal primo giorno feriale antecedente alla festività del 6 gennaio e fino al 28 febbraio; - estivo: a partire dal primo sabato del mese di luglio e fino al 31 agosto. 		
PROMOZIONALI	<p>Non deve essere presentata alcuna comunicazione.</p> <p>In ciascun anno solare l'operatore può svolgere un numero indefinito di vendite promozionali.</p> <p>La vendita promozionale di prodotti aventi stagionalità non può essere effettuata nei trenta giorni precedenti i periodi fissati per le vendite di fine stagione. Tale divieto non si applica agli operatori che pongono in vendita prodotti non aventi carattere di stagionalità.</p>		